



LEGGE N. 1/2026/19/5 DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL POPOLO VENETO

«Norme per l'autodeterminazione democratica, la partecipazione popolare, la tutela del territorio veneto e della Laguna, l'opposizione civile a progetti strategici ad alto impatto ambientale e militare, e il riconoscimento di indennizzi diretti alla popolazione»

INDICE

- Preambolo
- Titolo I – Principi fondamentali (Artt. 1-4)
- Titolo II – Tutela del territorio e della Laguna di Venezia (Artt. 5-7)
- Titolo III – Opposizione all'Hub e a "ReArm Europe" (Artt. 8-10)
- Titolo IV – Strumenti di partecipazione democratica e tutela (Artt. 11-14)
- Titolo V – Organi e procedure del Consiglio Nazionale (Artt. 15-17)
- Titolo V-bis – Sistema istituzionale, economico e finanziario dello Stato Veneto in Autodeterminazione (Artt. 17-bis – 17-quinquies)
- Titolo VI – Disposizioni finali (Artt. 18-20)
- Formula finale
- Allegati A-G

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione
Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

PREAMBOLO

Il Consiglio Nazionale del Popolo Veneto, assemblea rappresentativa aperta e legittimamente costituita da cittadine e cittadini veneti che esercitano i diritti di libertà di associazione, riunione e manifestazione del pensiero garantiti dagli artt. 2, 18 e 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e dagli artt. 11 e 12 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea,

PREMESSO che il Popolo Veneto è portatore di un'identità storica, culturale, linguistica, giuridica e amministrativa ininterrotta da oltre mille anni, erede della Serenissima Repubblica di Venezia, che ha sviluppato un modello unico di governance autonoma, eccellenza amministrativa, tutela ambientale della Laguna e vocazione alla pace e al commercio internazionale;

VISTI la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (1966), la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la Convenzione di Aarhus del 1998 (sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia in materia ambientale), la Convenzione UNESCO sul Patrimonio Mondiale dell'Umanità (1972) e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo;

RICHIAMATI gli artt. 2, 5, 9, 11, 32, 117, 118 e 120 della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale collaborazione;

CONSAPEVOLE che la Laguna di Venezia costituisce un bene comune dell'umanità, Patrimonio UNESCO e risorsa insostituibile per l'equilibrio idraulico, ambientale, culturale ed economico del territorio veneto, e che la sua integrità è condizione essenziale per la sopravvivenza stessa della città di Venezia e delle comunità lagunari;

RILEVATO che progetti strategici quali l'Hub europeo delle Materie Prime Critiche e delle Terre Rare a Porto Marghera e il programma "ReArm Europe" comportano rischi gravissimi di contaminazione permanente, aggravamento del carico sanitario, compromissione del paesaggio e utilizzo militare del territorio, senza un'adeguata consultazione popolare preventiva – come dettagliato nell'Allegato G;

CONSTATATA l'insufficienza delle procedure partecipative esistenti (VIA, VAS, dibattito pubblico), la persistente opacità sui reali impatti cumulativi e la mancata applicazione del principio di precauzione in decisioni strategiche;

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL POPOLO VENETO

ADOTTA la presente Legge quale **atto solenne di indirizzo politico, dichiarazione di principi e statuto di autotutela civica**, privo di efficacia giuridica vincolante diretta per lo Stato ma espressione legittima della volontà collettiva del Popolo Veneto ai sensi dell'art. 21 Cost. Esso impegna moralmente, politicamente ed eticamente tutti gli aderenti e costituisce base per

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

l'esercizio degli strumenti di partecipazione, petizione, accesso e azione giurisdizionale consentiti dall'ordinamento.

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – (Autodeterminazione democratica interna)

1. Il Popolo Veneto afferma il proprio diritto all'autodeterminazione democratica interna come facoltà concreta, preventiva e vincolante sul piano politico di partecipare a tutte le decisioni che riguardano il territorio, l'ambiente, la salute pubblica, l'economia, il lavoro, l'agricoltura, il turismo e la qualità della vita.
2. Tale diritto si esercita attraverso strumenti di democrazia rappresentativa, diretta (referendum, iniziative popolari, petizioni) e partecipativa (assemblee deliberative, inchieste pubbliche, bilanci partecipativi), nel rispetto dell'unità giuridica della Repubblica e dei principi fondamentali dell'ordinamento.
3. Il Consiglio Nazionale si impegna a rendere effettiva questa partecipazione, contrastando ogni forma di esclusione o formalismo burocratico, promuovendo l'educazione civica e la semplificazione delle procedure.
4. L'autodeterminazione democratica interna include il diritto delle comunità territoriali a esprimere parere preventivo e motivato su qualsiasi progetto che possa alterare in modo significativo l'assetto del territorio, la qualità della vita o il patrimonio ambientale.

Art. 2 – (Supremazia della tutela ambientale e della salute)

1. La salvaguardia integrale dell'ecosistema lagunare, delle acque, dell'aria, del suolo, della biodiversità e del paesaggio prevale su ogni interesse economico o strategico che possa causare danni gravi o irreversibili.
2. Il principio di precauzione è vincolante: in caso di rischio scientificamente plausibile di danno grave, l'assenza di certezza totale non giustifica il rinvio di misure preventive, fino al divieto assoluto dell'attività. L'onere della prova della sicurezza incombe sul proponente.
3. La salute pubblica e l'integrità ambientale sono beni supremi ai sensi dell'art. 32 Cost. Qualsiasi compromissione di tali beni legittima il Popolo Veneto all'opposizione e alla richiesta di risarcimento collettivo.
4. Le valutazioni di impatto ambientale e sanitario devono essere condotte da enti terzi indipendenti, senza conflitti di interesse, con piena pubblicità dei risultati.

Art. 3 – (Consenso popolare preventivo)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. Ogni progetto strategico – infrastrutturale, industriale, energetico, logistico, militare o di bonifica – che abbia un impatto significativo sul territorio veneto deve essere preceduto da consultazione popolare preventiva, libera, informata, trasparente e accessibile.
2. Il Consiglio considera i risultati di tali consultazioni politicamente e moralmente vincolanti per i propri rappresentanti e per gli amministratori eletti a livello regionale e locale.
3. In mancanza di strumenti legali vincolanti (quali referendum abrogativi o consultivi obbligatori), il Consiglio Nazionale promuoverà inchieste pubbliche territoriali, votazioni civiche e raccolte di firme, i cui esiti saranno resi pubblici e trasmessi a tutte le autorità competenti, con richiesta di motivata risposta.
4. È fatto obbligo ai promotori della presente Legge di informare la cittadinanza con mezzi chiari, accessibili e multilingue, almeno sessanta giorni prima di qualsiasi decisione finale.

Art. 4 – (Trasparenza assoluta e accesso agli atti)

1. Tutti i documenti, studi di impatto ambientale (VIA), valutazioni ambientali strategiche (VAS), valutazioni di rischio sanitario, accordi, contratti, corrispondenze e dati relativi a progetti sul territorio veneto devono essere pubblici, gratuiti, in formato aperto e comprensibile anche ai non esperti.
2. Il segreto di Stato, il segreto industriale, il segreto militare o qualsiasi altra forma di riservatezza non possono essere opposti quando siano in gioco l'ambiente, la salute pubblica o la partecipazione democratica delle comunità.
3. L'opacità amministrativa costituisce vulnus democratico grave, che legittima azioni di monitoraggio civico, segnalazione alle autorità europee (in particolare al Mediatore Europeo e alla Commissione per le petizioni) e l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato (FOIA) ai sensi del d.lgs. 33/2013.
4. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati concessionari sono tenuti a fornire entro trenta giorni, a titolo gratuito, qualsiasi informazione richiesta dai cittadini o dal Comitato Civico di Monitoraggio.

TITOLO II – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA LAGUNA DI VENEZIA

Art. 5 – (Zona di protezione speciale della Laguna)

1. L'intera Laguna di Venezia, comprensiva di barene, velme, canali, lagune minori, isole, zone umide periferiche e aree entro 5 km dalla linea di costa, è dichiarata **Zona di Protezione Ambientale, Paesaggistica e Culturale Prioritaria**.
2. In tale zona è ritenuta incompatibile l'installazione di nuovi impianti ad alto rischio, di stoccaggio, trattamento, raffinazione o transito di materie prime critiche, terre rare, sostanze tossiche,

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

persistenti, bioaccumulabili, radioattive o di qualsiasi materiale classificato come pericoloso ai sensi del regolamento CLP (CE 1272/2008).

3. Sono altresì incompatibili infrastrutture logistiche pesanti (nuovi terminal container, depositi chimici, impianti di trattamento di rifiuti speciali) che possano aumentare il carico inquinante o il traffico navale nelle acque lagunari.
4. Qualsiasi intervento derogatorio deve dimostrare, con studi indipendenti e verificabili pubblicamente, la completa compatibilità con la conservazione dell'ecosistema, della biodiversità e del patrimonio UNESCO, sotto pena di opposizione totale del Popolo Veneto.

Art. 6 – (Bonifica dei siti inquinati, Fondo civico e indennizzi risarcitori)

1. Il Popolo Veneto esige la bonifica integrale, definitiva e prioritaria di Porto Marghera e di tutti i siti contaminati presenti nel territorio veneto, applicando rigorosamente il principio “chi inquina paga” (Direttiva 2004/35/CE, artt. 239-254 d.lgs. 152/2006) esteso a responsabilità storica e solidale di soggetti pubblici e privati, inclusi gli eredi delle imprese responsabili.
2. I piani di bonifica devono avere tempi certi (massimo 60 mesi dall'approvazione), finanziamenti dedicati e vincolati, monitoraggio civico indipendente e verifiche di efficacia pluriennali. Il mancato rispetto dei tempi comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico dei soggetti inadempienti, da versare al Fondo di cui al comma 3.
3. **È istituito il Fondo Civico per la Tutela della Laguna e della Salute Pubblica**, dotato di personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 14 del codice civile (fondo patrimoniale destinato), amministrato dal Comitato Civico di Monitoraggio di cui all'art. 7. Il Fondo è alimentato da:
 - somme risarcitorie derivanti da azioni giudiziarie o transazioni;
 - indennizzi volontari o coatti imposti a soggetti responsabili;
 - sanzioni amministrative e penali per violazioni ambientali;
 - donazioni e contributi volontari di cittadini e associazioni.
4. Le risorse del Fondo sono destinate prioritariamente a:
 - a) bonifica ambientale e ripristino ecosistemico (almeno il 40% delle entrate);
 - b) indennizzi diretti ai cittadini residenti e operatori economici danneggiati da inquinamento (fino a € 50.000 per nucleo familiare in casi di contaminazione accertata con effetti sanitari gravi, da quantificare con perizia indipendente);
 - c) indennizzo forfettario pro capite di cui all'art. 6-bis (non meno del 20%);
 - d) programmi di sorveglianza epidemiologica e sanitaria straordinaria;
 - e) progetti di ricerca indipendente sull'impatto delle sostanze tossiche;
 - f) risarcimento collettivo per danno ambientale non patrimoniale alla collettività veneta.
5. Il Consiglio Nazionale promuoverà azioni giudiziarie (civili, penali, amministrative), transazioni e ogni altra iniziativa legale volta a quantificare e ottenere le somme risarcitorie secondo i criteri dell'Allegato F, avvalendosi di consulenti legali e tecnici.

Art. 6-bis – (Indennizzo forfettario diretto a ogni cittadino del Popolo Veneto)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. Ogni cittadino del Popolo Veneto, inteso come persona fisica residente nel territorio storico della Regione Veneto (così come delimitato dalla legge 482/1999 per le minoranze linguistiche venete, ovvero le province di Venezia, Padova, Rovigo, Treviso, Belluno, Vicenza e Verona) alla data del 19 maggio 2026, ha diritto a un **indennizzo forfettario individuale di € 10.000 (diecimila euro)** quale ristoro per:
 - a) il pregiudizio ambientale e sanitario subito a causa dell'inquinamento storico e della persistente contaminazione del territorio, in particolare della Laguna e di Porto Marghera;
 - b) la violazione del diritto alla partecipazione democratica preventiva e al consenso informato rispetto a progetti strategici ad alto impatto;
 - c) il danno esistenziale, culturale e intergenerazionale derivante dalla perdita di qualità dell'ambiente, dal deprezzamento del patrimonio immobiliare e turistico, e dalla minaccia di ulteriori degradi.
2. L'indennizzo ha natura **forfettaria e non concorre con altri risarcimenti individuali** eventualmente spettanti per specifici danni alla salute (es. malattie professionali, neoplasie) o al patrimonio; esso costituisce un minimo garantito a titolo di equa riparazione collettiva.
3. Il pagamento dell'indennizzo è subordinato all'effettiva disponibilità delle somme accantonate nel Fondo Civico di cui all'art. 6, provenienti dai responsabili dell'inquinamento e dei progetti contestati. In caso di incapienza del Fondo, il Consiglio Nazionale promuoverà azioni esecutive verso i soggetti obbligati, inclusa l'escussione di garanzie patrimoniali.
4. Le modalità di erogazione (priorità per fasce di età, reddito o esposizione a rischio; rateizzazione; verifica della residenza) saranno definite dal Comitato Esecutivo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, garantendo massima trasparenza, pubblicità e semplicità (ad esempio attraverso domanda online o sportelli territoriali).
5. L'indennizzo è cumulabile con eventuali indennizzi analoghi erogati da altre iniziative di autotutela, fermo restando che il totale complessivo non può superare il danno effettivamente accertato.

Art. 7 – (Monitoraggio civico permanente)

1. È istituito il **Comitato Civico per il Monitoraggio Ambientale della Laguna e del Veneto**, organo aperto e plurale composto da cittadini volontari, associazioni ambientaliste e di tutela territoriale, esperti indipendenti in chimica, biologia, idrogeologia, epidemiologia e diritto, nonché rappresentanti del Consiglio Nazionale.
2. Il Comitato ha diritto di accesso a tutti i dati ambientali pubblici e privati (inclusi quelli delle aziende, previa richiesta motivata), può effettuare campionamenti autonomi di suolo, acqua, aria e biota, richiedere ispezioni pubbliche congiunte con ARPAV e autorità sanitarie, redigere rapporti indipendenti e trasmetterli alle autorità italiane, europee e internazionali.
3. I risultati del monitoraggio costituiscono titolo per richiedere indennizzi, attivare le procedure di cui all'art. 6, e promuovere azioni giudiziarie per danno ambientale.
4. Il Comitato redige una relazione annuale sullo stato della Laguna e del territorio veneto, resa pubblica e discussa in assemblea del Consiglio Nazionale.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

TITOLO III – OPPOSIZIONE ALL’HUB E A “REARM EUROPE”

Art. 8 – (Opposizione formale all’Hub di Porto Marghera)

1. Il Consiglio Nazionale del Popolo Veneto esprime opposizione ferma, assoluta e irrevocabile alla realizzazione dell’Hub europeo delle Materie Prime Critiche e delle Terre Rare a Porto Marghera o in qualsiasi altra area della Laguna Veneta, nonché in aree contigue soggette a rischio di ricaduta.
2. I motivi dell’opposizione sono:
 - rischio di contaminazione permanente da metalli pesanti, acidi e radionuclidi;
 - incompatibilità con lo status di sito UNESCO e con le Direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (2009/147/CE);
 - insufficienza di partecipazione democratica e mancanza di consenso popolare preventivo;
 - impatti sanitari prevedibili (incremento di patologie respiratorie, neoplastiche, malformative) per le popolazioni esposte;
 - incertezza sugli effetti cumulativi con il preesistente passivo ambientale;
 - vulnerabilità sismica, idrogeologica e climatica del sito, come dettagliato nell’Allegato G.
3. In caso di realizzazione nonostante l’opposizione, il Consiglio richiederà l’applicazione di sanzioni amministrative, penali e civili a carico dei responsabili, nonché il riconoscimento di somme risarcitorie straordinarie per danno ambientale e sanitario aggravato, da versare al Fondo di cui all’art. 6, con conseguente incremento dell’indennizzo pro capite di ulteriori € 5.000 (cinquemila euro) per ogni anno di funzionamento dell’Hub, o frazione superiore a sei mesi.

Art. 9 – (Opposizione al programma “ReArm Europe” e richiesta di neutralità)

1. Il Popolo Veneto proclama la propria vocazione alla pace, al commercio civile e alla cooperazione internazionale, e si oppone all’uso militare o dual-use del proprio territorio, infrastrutture, porti, aeroporti, reti ferroviarie, poli logistici e industriali.
2. Viene richiesto formalmente allo Stato italiano e all’Unione Europea di:
 - a) escludere il Veneto da qualsiasi infrastruttura logistica militare, deposito di armi, munizioni, carburanti per uso bellico, o centro di comando;
 - b) garantire la destinazione esclusivamente civile di Porto Marghera, del Porto di Venezia, del sistema portuale veneto e delle zone artigianali;
 - c) non destinare finanziamenti europei o nazionali a progetti dual-use nel territorio veneto senza un esplicito consenso popolare preventivo.
3. Ogni imposizione esterna (quali basi militari, stazionamento di truppe, passaggio di materiale bellico) è considerata violazione del diritto all’autodeterminazione democratica, del diritto alla pace e della vocazione storica della Serenissima.
4. Il Consiglio Nazionale sosterrà iniziative di obiezione di coscienza, boicottaggio etico e azioni legali contro qualsiasi atto che violi la presente disposizione.

Art. 10 – (Richieste immediate alle istituzioni)

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Il Consiglio Nazionale del Popolo Veneto chiede alle competenti autorità italiane ed europee:

1. La sospensione immediata di ogni iter autorizzativo, istruttorio o finanziario relativo all'Hub, fino al completamento di una consultazione popolare preventiva, libera, informata e con effetti vincolanti sul piano procedurale.
2. La pubblicazione integrale di tutti gli studi di impatto ambientale, sanitario, sociale, economico e paesaggistico, inclusi quelli già redatti in forma preliminare.
3. L'attivazione di una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) indipendente, affidata a enti scientifici terzi (es. ISPRA, CNR, università senza conflitti di interesse), con partecipazione attiva del Comitato Civico di Monitoraggio.
4. La costituzione del Fondo di cui all'art. 6 con un versamento iniziale vincolato a titolo precauzionale da parte dei soggetti potenzialmente responsabili (Ministero, soggetti privati promotori).
5. L'istituzione di un tavolo permanente di confronto tra istituzioni (Stato, Regione, Comuni), comunità locali, associazioni e Consiglio Nazionale, con poteri di proposta vincolanti sul piano procedurale e obbligo di motivazione scritta delle decisioni.

TITOLO IV – STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA E TUTELA

Art. 11 – (Referendum consultivi e inchieste pubbliche)

Il Consiglio Nazionale promuoverà, ove consentito dalla legge statale e regionale, referendum consultivi regionali e comunali su ogni progetto strategico ad alto impatto. In assenza di strumenti legali vincolanti, indirà **inchieste pubbliche territoriali** con le seguenti modalità minime:

- audizioni pubbliche con contraddittorio tra proponenti, esperti e cittadini;
- raccolta di firme con obiettivo minimo di 5.000 sottoscrizioni per attivare il dibattito;
- votazioni civiche (anche online, con sistema trasparente) i cui risultati saranno trasmessi a tutte le autorità competenti e resi pubblici;
- pubblicazione dei verbali e delle motivazioni di voto.

Art. 12 – (Diritto di petizione e azione collettiva)

Il Consiglio sosterrà azioni collettive, ricorsi amministrativi (TAR, Consiglio di Stato) e, ove possibile, ricorsi alla Corte di giustizia UE contro provvedimenti che violino il diritto all'ambiente, alla salute e alla partecipazione. Promuoverà altresì petizioni ai sensi dell'art. 50 Cost. (alle Camere), del regolamento del Parlamento europeo (art. 227 TFUE) e degli statuti regionali. Fornirà assistenza legale gratuita o a costi contenuti ai cittadini che aderiscono alla presente Legge.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Art. 13 – (Accesso civico generalizzato – FOIA)

Ogni cittadino o associazione può richiedere l'accesso civico generalizzato (d.lgs. 33/2013, artt. 5 e ss.) a tutti i documenti, dati e informazioni relativi all'Hub, al programma "ReArm Europe", a qualsiasi progetto impattante, nonché ai finanziamenti pubblici e privati connessi. Il Consiglio Nazionale mette a disposizione modelli di istanza già predisposti, guide operative e assistenza legale gratuita per la presentazione e per eventuali ricorsi in caso di diniego.

Art. 14 – (Registro pubblico delle opposizioni)

Viene istituito un **Registro pubblico del Popolo Veneto** (in formato digitale, accessibile gratuitamente) dove enti, aziende, fondi di investimento e soggetti finanziatori di progetti opposti (Hub, industria bellica, grandi estrattivi) possono essere segnalati con le relative motivazioni ambientali, sanitarie o democratiche. Il registro non ha effetti giuridici sanzionatori, ma costituisce strumento di informazione, trasparenza e di boicottaggio etico pacifico (disinvestimento, campagne di sensibilizzazione), nel rispetto della libertà di iniziativa economica e della concorrenza.

TITOLO V – ORGANI E PROCEDURE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 15 – (Composizione e funzioni)

1. Il Consiglio Nazionale del Popolo Veneto è un'assemblea aperta a tutti i cittadini veneti maggiorenni che sottoscrivono la presente Legge e i suoi principi, senza distinzione di sesso, origine, religione, opinione politica.
2. Esso elegge, con voto segreto e a maggioranza semplice, un **Comitato Esecutivo** di coordinamento composto da non più di 15 membri, con rotazione biennale e limite massimo di due mandati consecutivi.
3. Il Comitato Esecutivo ha il compito di attuare le delibere, rappresentare il Popolo Veneto nelle sedi istituzionali (incontri, audizioni, conferenze stampa), gestire le campagne di opposizione, amministrare il Fondo di cui all'art. 6, e coordinare i gruppi di lavoro.
4. Il Comitato Esecutivo può avvalersi di consulenti legali, tecnici ambientali, comunicatori, ricercatori e osservatori indipendenti, con rendicontazione trasparente delle spese.

Art. 16 – (Assemblee territoriali e democrazia diretta)

1. Il Consiglio Nazionale si riunisce in assemblee provinciali e comunali almeno due volte l'anno, nonché in sessione straordinaria su richiesta di almeno 1.000 cittadini aderenti.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. Le assemblee sono pubbliche e convocate con almeno quindici giorni di preavviso mediante avviso online, stampa locale e affissioni.
3. Le decisioni di indirizzo strategico (opposizione a progetti, approvazione di bilanci, modifiche statutarie) sono adottate con voto palese o segreto, a maggioranza semplice, garantendo la massima trasparenza e la registrazione dei verbali.

Art. 17 – (Finanziamento e trasparenza patrimoniale)

1. Il Consiglio Nazionale si finanzia esclusivamente tramite contributi volontari di cittadini, associazioni, crowdfunding, donazioni trasparenti (con identificazione del donatore per importi superiori a € 500 annui) ed eventuali rimborsi spese per attività istituzionali.
2. È vietato accettare finanziamenti da soggetti pubblici o privati che abbiano interessi diretti nei progetti opposti (società minerarie, industria bellica, grandi gruppi estrattivi, società di logistica militare, partiti politici che sostengano tali progetti).
3. Il bilancio annuale e i rendiconti finanziari sono pubblicati sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale, accessibili a chiunque.

TITOLO V-bis – SISTEMA ISTITUZIONALE, ECONOMICO E FINANZIARIO DELLO STATO VENETO IN AUTODETERMINAZIONE

Art. 17-bis – (Riconoscimento delle Strutture dello Stato Veneto in Autodeterminazione)

1. Il Consiglio Nazionale del Popolo Veneto riconosce, quali espressioni organizzative della volontà collettiva e degli strumenti di autotutela della comunità veneta, le seguenti strutture facenti capo allo **Stato Veneto in Autodeterminazione**, come declinate nel dominio istituzionale statovenetoinautodeterminazione.org:
 - a) Il **Consiglio Nazionale del Popolo Veneto**, organo legislativo sovrano (coincidente con l'assemblea della presente Legge), che opera attraverso il **Parlamento Sovrano** e i **Consigli Parlamentari Provinciali di Autodeterminazione a Democrazia Diretta**;
 - b) Il **Consiglio dei Ministri**, quale esecutivo di governo per l'attuazione dei diritti di autodeterminazione;
 - c) La **Carica del Presidente dello Stato Doge**, quale rappresentanza simbolica e di continuità storica della tradizione veneta;
 - d) L'**Autorità Nazionale Veneta**, emanata dal Comitato di Liberazione Nazionale Veneto, soggetto che rivendica personalità giuridica internazionale ai sensi del I Protocollo addizionale delle

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Convenzioni di Ginevra (art. 96.3) – fermo restando che tale rivendicazione è di natura politica e non implica atti di forza;

e) La **Corte Internazionale di Giustizia di Autodecisione dei Popoli (CIGAP)** e il **Tribunale popolare dello Stato Veneto**, organi giurisdizionali di autotutela, con funzioni arbitrali e di conciliazione tra aderenti;

f) Le **Segreterie Territoriali Nazionali di Rappresentanza**, quali articolazioni locali della Nazione Veneto;

g) Il **Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM)**, istituto di credito e sviluppo economico del Popolo Veneto, operante su base volontaria e mutualistica;

h) Lo **Zecchino Veneto**, moneta sovrana dell'autodeterminazione, emessa su base volontaria e trasparente, nell'ambito del sistema di valuta territoriale complementare (senza corso legale);

i) L'**Organo di Vigilanza Finanziaria dello Stato Veneto (OVF-VEN)**, deputato alla trasparenza e alla protezione del sistema economico veneto da frodi e abusi;

j) Il **Certificato di Credito Fiscale (CCF)**, strumento di fiscalità territoriale autogestita (con valenza esclusivamente etica e simbolica, senza effetti sull'ordinamento tributario statale);

k) Il **Registro della Proprietà Intellettuale (UNVPI©)** e l'**Ufficio della Nazione Veneto per la Proprietà Intellettuale**.

2. Tali strutture operano nell'ambito delle libertà associative, economiche e di autorganizzazione garantite dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, senza alcuna pretesa di sostituirsi alle istituzioni ufficiali, ma quali strumenti di autotutela, cooperazione civile, promozione dell'identità veneta e sperimentazione di modelli economici alternativi e solidali.
3. Il Consiglio Nazionale, in qualità di assemblea sovrana del Popolo Veneto, potrà avvalersi di tali strutture per l'attuazione della presente Legge, in particolare per:
 - la gestione del **Fondo Civico per la Tutela della Laguna e della Salute Pubblica** (tramite il BNVSM);
 - il monitoraggio economico e finanziario dei progetti opposti;
 - l'emissione di strumenti di pagamento complementari etici (Zecchino Veneto) per finanziare bonifiche e indennizzi;
 - la certificazione di prodotti e attività compatibili con i principi della presente Legge.

Art. 17-ter – (Neutralità permanente e cooperazione internazionale)

1. Il Popolo Veneto riafferma il principio di **neutralità permanente**, già sancito con Legge n. 37 del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto, e si oppone a qualsiasi utilizzo militare o strategico del territorio veneto, in coerenza con la Convenzione dell'Aia del 1907 e con i principi della Carta delle Nazioni Unite.
2. Le istituzioni dello Stato Veneto in Autodeterminazione cooperano per la promozione della pace, della giustizia ambientale, della partecipazione democratica e della tutela dei diritti umani, in conformità con gli obiettivi della candidatura del Popolo Veneto al Premio Nobel per la Pace 2026.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

3. Il Consiglio Nazionale promuove accordi di gemellaggio e cooperazione con altre entità sub-statali e popoli che perseguono obiettivi analoghi di autodeterminazione democratica e tutela ambientale.

Art. 17-quater – (Divieto di strumentalizzazione e clausola di trasparenza)

1. Nessuna delle strutture di cui all'art. 17-bis può essere utilizzata per finalità speculative, illecite, frodi finanziarie, riciclaggio, evasione fiscale o contrarie ai principi di non violenza e legalità costituzionale.
2. Le attività economiche e finanziarie (inclusi lo Zecchino Veneto e il CCF) sono gestite con piena trasparenza, senza alcun obbligo per i cittadini e senza interferire con il sistema fiscale e monetario ufficiale (euro). Esse hanno natura volontaria e sperimentale.
3. Il Consiglio Nazionale si impegna a vigilare affinché gli strumenti di autodeterminazione non vengano confusi con iniziative fraudolente, richiamando l'attenzione sulle avvertenze dell'OVF-VEN e pubblicando periodicamente elenchi dei soggetti autorizzati.

Art. 17-quinquies – (Rapporti con la Legge Fondamentale)

Le disposizioni del presente Titolo integrano e non sostituiscono quelle dei Titoli precedenti. In caso di contrasto, prevale l'impianto generale della presente Legge fondato sui principi di legalità, partecipazione, tutela ambientale e non violenza. Qualsiasi interpretazione che possa condurre a violazioni del codice penale (es. usurpazione di poteri) deve essere considerata nulla e non vincolante per gli aderenti.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – (Entrata in vigore)

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua proclamazione pubblica da parte del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto, in data simbolica 19 maggio 2026. La proclamazione avviene mediante lettura integrale in seduta solenne e pubblicazione sul sito ufficiale e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

Art. 19 – (Modifiche)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Ogni modifica alla presente Legge richiede il voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio Nazionale riuniti in assemblea generale, previa discussione in almeno due assemblee territoriali distinte con intervallo non inferiore a trenta giorni.

Art. 20 – (Clausola di legalità e non violenza)

Tutte le attività promosse dalla presente Legge si svolgono nel pieno rispetto dei principi di non violenza, legalità costituzionale, proporzionalità e democrazia. Nessuna disposizione può essere interpretata come istigazione alla ribellione, alla secessione armata, alla disobbedienza civile violenta o alla sovversione dell'ordinamento repubblicano. Ogni azione contraria a tali principi è automaticamente disapprovata dal Consiglio Nazionale e comporta l'esclusione dell'autore.

TITOLO VII – RESPONSABILITÀ DELL'UNIONE EUROPEA PER VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DEI PRINCIPI DEMOCRATICO-AMBIENTALI

Art. 21 – (Fondamento giuridico della responsabilità extracontrattuale dell'Unione Europea)

1. Il Consiglio Nazionale del Popolo Veneto prende atto che, ai sensi dell'articolo 340, secondo e terzo paragrafo, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), l'Unione Europea è tenuta a risarcire i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, in conformità ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri.
2. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è competente a conoscere, in via esclusiva, delle controversie relative al risarcimento dei danni previsti all'articolo 340, secondo comma, TFUE.
3. La responsabilità extracontrattuale dell'Unione Europea sussiste al ricorrere cumulativo dei seguenti presupposti, consolidati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia:
 - a) la **illiceità del comportamento** imputabile all'istituzione, all'organo o all'organismo dell'Unione, consistente in una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica superiore (contenuta nei Trattati, nella Carta dei diritti fondamentali o in un principio generale del diritto dell'Unione);
 - b) la **sussistenza di un danno effettivo e certo**, patrimoniale o non patrimoniale, individuale o collettivo;
 - c) l'esistenza di un **nesso di causalità diretto** tra la condotta illecita e il danno lamentato.
4. La responsabilità dell'Unione può insorgere anche in conseguenza dell'emanazione di atti normativi illegittimi (o di omissione di atto dovuto), qualora essi cagionino un danno ai singoli.

Art. 22 – (Violazioni imputabili all'Unione Europea nell'ambito dell'Hub delle Terre Rare e del programma "ReArm Europe")

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. Il Consiglio Nazionale del Popolo Veneto ritiene che l'Unione Europea, attraverso le proprie istituzioni (Consiglio, Commissione, Parlamento Europeo), possa aver posto in essere, con riferimento al progetto di Hub europeo delle Materie Prime Critiche e delle Terre Rare a Porto Marghera e al programma "ReArm Europe", condotte integranti i presupposti di cui all'articolo 21, segnatamente:
 - a) **Violazione del diritto alla partecipazione democratica e al consenso preventivo della comunità veneta** (ai sensi dell'articolo 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sulla libertà di riunione e di associazione, dell'articolo 11 sulla libertà di espressione e di informazione, e del principio democratico sancito dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea), per non aver attivato procedure effettive di consultazione popolare prima di procedere alla designazione del sito.
 - b) **Violazione del diritto alla protezione dell'ambiente e del principio di precauzione**, sanciti dall'articolo 37 della Carta dei Diritti Fondamentali e dall'articolo 191, paragrafo 2, del TFUE. In particolare, l'Unione avrebbe:
 - o omesso di effettuare una valutazione d'impatto ambientale transfrontaliera e cumulativa indipendente, nonostante l'elevata vulnerabilità idrogeologica e paesaggistica della Laguna di Venezia;
 - o violato la Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale, non applicando pienamente il principio "chi inquina paga" e il principio di precauzione nella fase di pianificazione e autorizzazione del progetto;
 - o trascurato i doveri di prevenzione e riparazione del danno ambientale grave, nonostante il preesistente passivo ambientale del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Porto Marghera.
 - c) **Violazione del diritto alla pace e alla neutralità** del Popolo Veneto, in contrasto con l'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea, che fonda l'Unione sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto, e con la vocazione alla pace e alla cooperazione civile della tradizione veneta.
 - d) **Violazione dei diritti fondamentali alla salute e a un ambiente sano** (articoli 35 e 37 della Carta dei Diritti Fondamentali), per aver promosso o agevolato un'iniziativa industriale con potenziale impatto sanitario grave (incremento di patologie respiratorie, neoplastiche, malformative) sulla popolazione della Laguna e delle aree limitrofe, senza un'adeguata valutazione di rischio e senza il consenso informato delle comunità.
2. Le violazioni di cui al comma 1, ove accertate, costituiscono **illecito dell'Unione Europea** ai sensi dell'articolo 340 del TFUE e legittimano il Popolo Veneto, per il tramite del Consiglio Nazionale e dei singoli cittadini, a richiedere il risarcimento dei danni ai sensi del presente Titolo.

Art. 23 – (Diritto al risarcimento e azioni proponibili)

1. Il Popolo Veneto, nelle forme della presente Legge e attraverso gli strumenti giurisdizionali disponibili, ha diritto ad ottenere dall'Unione Europea il pieno risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle violazioni di cui all'articolo 22.
2. Il danno risarcibile comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) il **danno ambientale** (perdita di biodiversità, contaminazione di suolo, acqua e aria, alterazione

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

degli ecosistemi lagunari), da quantificarsi secondo i criteri di cui all'Allegato F della presente Legge;

- b) il **danno alla salute** (mortalità prematura, morbilità, riduzione della qualità della vita – QALY/DALY – costi sanitari diretti e indiretti), da accertarsi mediante studi epidemiologici indipendenti;
 - c) il **danno economico collettivo** (perdita di valore turistico, peschereccio, agricolo, immobiliare e commerciale nella Laguna e nelle aree limitrofe);
 - d) il **danno culturale e paesaggistico** (compromissione del patrimonio UNESCO, perdita di identità storica e paesaggistica);
 - e) il **danno esistenziale e intergenerazionale** (perdita di qualità della vita, di benessere psicofisico e di fruizione dell'ambiente naturale da parte delle generazioni presenti e future);
 - f) il **danno per violazione dei diritti di partecipazione democratica** (mancato consenso preventivo, esclusione delle comunità dalle decisioni strategiche).
3. Le azioni per il risarcimento possono essere promosse:
- a) **individualmente** da ogni cittadino del Popolo Veneto (persona fisica o giuridica) che abbia subito un danno certo e attuale;
 - b) **collettivamente** dal Consiglio Nazionale del Popolo Veneto, in rappresentanza della comunità, per i danni diffusi e omogenei (danno ambientale, paesaggistico, culturale, intergenerazionale);
 - c) **in via aggregativa**, attraverso la costituzione di un gruppo di cittadini danneggiati.
4. Le azioni di cui al comma 3 vanno proposte dinanzi al **Tribunale dell'Unione Europea** (per gli atti delle istituzioni) o, per le controversie di natura extracontrattuale, dinanzi alla **Corte di Giustizia dell'Unione Europea** ai sensi dell'articolo 268 TFUE (competenza a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'articolo 340, secondo comma, TFUE).

Art. 24 – (Nesso di causalità e onere della prova)

1. In applicazione del principio di precauzione, elevato a criterio vincolante dall'articolo 2 della presente Legge, l'onere della prova dell'assenza di danno grave o irreversibile – o dell'assenza di nesso causale tra la condotta dell'Unione e il pregiudizio lamentato – grava sull'Unione Europea e sui soggetti proponenti il progetto.
2. Il Consiglio Nazionale e i singoli cittadini danneggiati possono avvalersi, per dimostrare il nesso di causalità e la sussistenza del danno, di:
 - o studi scientifici indipendenti e rapporti tecnici redatti dal Comitato Civico per il Monitoraggio Ambientale di cui all'articolo 7;
 - o perizie di parte affidate a esperti di comprovata indipendenza;
 - o documenti, dati e informazioni ottenuti tramite accesso civico (FOIA) o in sede di procedimenti amministrativi;
 - o ogni altro elemento probatorio utile, ivi inclusi indicatori epidemiologici e ambientali.
3. In caso di pluralità di concause (ad esempio, il pregresso inquinamento di Porto Marghera) l'Unione Europea risponde in solido con gli altri responsabili, salvo rivalsa interna secondo il rispettivo grado di colpa e di contribuzione al danno.

Art. 25 – (Rapporto con le azioni risarcitorie nazionali)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. Il risarcimento ottenuto dall'Unione Europea ai sensi del presente Titolo si cumula con quello eventualmente spettante nei confronti dello Stato italiano, della Regione Veneto o di altri soggetti privati responsabili, senza che ciò possa determinare un ingiustificato arricchimento.
2. Il Consiglio Nazionale del Popolo Veneto si impegna a coordinare le iniziative giudiziali e stragiudiziali europee e nazionali al fine di massimizzare la tutela dei cittadini e garantire l'effettività del diritto al risarcimento.

Art. 26 – (Azioni nei confronti degli Stati membri per violazione del diritto UE conseguente ai progetti opposti)

1. Ferma restando la diretta responsabilità dell'Unione Europea, gli Stati membri (in primis la Repubblica Italiana) che, nel dare attuazione ai progetti opposti (Hub, "ReArm Europe"), violino i principi e i diritti fondamentali sanciti dai Trattati e dalla Carta dei Diritti Fondamentali, incorrono in **responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione Europea**, ai sensi della consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenze *Francovich*, *Brasserie du Pêcheur*, *Factortame*).
2. I cittadini del Popolo Veneto e il Consiglio Nazionale potranno pertanto richiedere il risarcimento del danno anche nei confronti dello Stato italiano, per la cattiva attuazione o per l'omessa attuazione delle Direttive ambientali e partecipative (Direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico, Direttiva 2011/92/UE VIA, Direttiva 2001/42/CE VAS, Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale).
3. Le azioni di cui al comma 2 saranno promosse dinanzi al giudice nazionale (Tribunale ordinario o TAR) e potranno essere accompagnate da una domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 267 TFUE, per la corretta interpretazione del diritto dell'Unione.

Art. 27 – (Tutela cautelare e urgenza)

1. Considerata l'elevata probabilità di danno grave e irreversibile all'ecosistema lagunare e alla salute pubblica, il Consiglio Nazionale e i cittadini danneggiati possono chiedere al giudice dell'Unione Europea o al giudice nazionale competente l'adozione di **misure cautelari urgenti**, ivi inclusa la sospensione immediata dei lavori o delle attività finanziate dall'Unione relative all'Hub o al programma "ReArm Europe".
2. La richiesta di misure cautelari può essere presentata anche prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE e delle corrispondenti norme del codice di procedura civile italiano applicabili.

Art. 28 – (Obbligo di informazione e assistenza legale)

1. Il Consiglio Nazionale del Popolo Veneto, tramite il proprio Comitato Esecutivo, ha l'obbligo di informare tempestivamente i cittadini aderenti circa la possibilità di promuovere azioni risarcitorie europee e nazionali, nonché di fornire assistenza legale gratuita o a costi contenuti.
2. A tal fine, il Consiglio Nazionale:
 - istituirà un **Ufficio di Supporto Legale Europeo** composto da avvocati esperti in diritto dell'Unione Europea e in diritto ambientale;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- predisporrà modelli di atto introduttivo (ricorso al Tribunale dell'Unione Europea, atto di citazione nazionale) e di domanda di misure cautelari;
- organizzerà campagne di raccolta fondi per sostenere le spese legali.

Art. 29 – (Clausola di non pregiudizio)

1. L'esercizio delle azioni risarcitorie di cui al presente Titolo non pregiudica né sostituisce l'opposizione politica e amministrativa della presente Legge, né costituisce rinuncia agli altri strumenti di tutela (petizioni, ricorsi amministrativi, azioni collettive nazionali) previsti dall'ordinamento.
2. Eventuali transazioni o accordi stragiudiziali con l'Unione Europea o con lo Stato italiano non possono comportare una rinuncia ai principi fondamentali di autodeterminazione democratica, tutela ambientale e partecipazione popolare sanciti dalla presente Legge.

FORMULA FINALE

Il Consiglio Nazionale del Popolo Veneto, riunito in seduta solenne a Venezia il 19 maggio 2026, approva e proclama la presente Legge, impegnando tutti gli aderenti a tutelare la Laguna, richiedere giustizia ambientale, ottenere le necessarie somme risarcitorie per la bonifica e la salute delle comunità venete, e a opporsi pacificamente a qualsiasi progetto che minacci il territorio veneto e i suoi abitanti.

Venezia, 19 maggio 2026

Per il Consiglio Nazionale del Popolo Veneto

Il Presidente del Consiglio S.E. Roberto Giavoni

parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo 



Il Comitato Esecutivo Presidente S.E. Paolo Albertin

Firma 

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Promotori fondatori (in qualità di cittadini e associati, senza alcuna pretesa di cariche pubbliche ufficiali):

- Franco Paluan – Coordinatore dell’Assemblea dei cittadini veneti
- Gianni Montecchio – Portavoce del Comitato per l’autodeterminazione democratica
- Martina Marcato – Responsabile legale per la giustizia ambientale
- Marina Piccinato – Garante per la trasparenza e la partecipazione
- Irene Barban, Roberto Giavoni, Pasquale Milella, Gigliola Dordolo – Delegati territoriali

ALLEGATI SU RICHIESTA (parte integrante della presente Legge)

- **Allegato A** – Carta della Laguna di Venezia come patrimonio inderogabile dell’umanità (testo di principio).
- **Allegato B** – Modelli di istanza di accesso civico (FOIA) e di osservazioni per la VIA/VAS.
- **Allegato C** – Vademecum per la partecipazione democratica (referendum, petizioni, audizioni, inchieste pubbliche).
- **Allegato D** – Elenco delle norme costituzionali ed europee richiamate, con brevi estratti.
- **Allegato E** – Protocollo di monitoraggio ambientale civico (procedure di campionamento, parametri, frequenze).
- **Allegato F** – Criteri di quantificazione dei danni ambientali, sanitari e socio-economici (metodologie, formule, esempi).
- **Allegato G** – Analisi d’Impatto e Vulnerabilità Ambientale della filiera delle Terre Rare a Porto Marghera (testo riportato integralmente di seguito).

ALLEGATO G – ANALISI D’IMPATTO E VULNERABILITÀ AMBIENTALE DELLA FILIERA DELLE TERRE RARE A PORTO MARGHERA

(Parte integrante e motivante della Legge N. 1/2026/19/5)

La lavorazione e lo stoccaggio di terre rare (REE – Rare Earth Elements) in un hub costiero e lagunare come Porto Marghera determinano un quadro di rischio ecologico multidimensionale. La vulnerabilità idrogeologica intrinseca dell’ecosistema veneziano amplifica le minacce connesse alla dispersione di metalli pesanti, all’impiego di reagenti chimici aggressivi e alla gestione di residui e scorie ad attività radiogena naturale (NORM).

1. Matrice dei Rischi Ambientali

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Porto Marghera, già classificato come Sito di Interesse Nazionale (SIN), presenta un passivo ambientale industriale stratificato. L'introduzione di una filiera di materiali critici innesta nuove e specifiche criticità sui seguenti vettori:

- **Dispersione Aerea e Deposizione nei Corpi Idrici:** durante le fasi di movimentazione, frantumazione e stoccaggio dei minerali, la generazione di particolato fine e ultrafine rappresenta una minaccia diretta. Queste polveri, veicolate dai venti dominanti, rischiano di depositarsi sulla superficie specchiante della laguna e sulle aree umide (barene e velme), innescando fenomeni di tossicità acuta e cronica nei macroinvertebrati bentonici e alterando i delicati equilibri chimico-fisici della colonna d'acqua.
- **Lisciviazione e Sversamenti Accidentali:** il dilavamento meteorico dei cumuli o eventuali cedimenti strutturali dei sistemi di contenimento possono provocare l'immissione diretta di metalli pesanti nei canali industriali. Il rischio principale è il bioaccumulo e la biomagnificazione lungo la catena trofica lagunare: metalli come il cerio, il lantanio o il neodimio tendono ad accumularsi nei tessuti degli organismi filtratori (mitili, vongole) e dei pesci, fino a raggiungere l'uomo.

2. L'Impatto dei Processi di Idrometallurgia e Raffinazione

Qualora il polo industriale non si limitasse alla logistica ma includesse la raffinazione (separazione chimica degli ossidi di terre rare), l'impatto ambientale subirebbe un incremento esponenziale.

[Minerale Grezzo] → (Attacco Acido/Solventi) → [Terre Rare Separate] + [Soluzioni Acid e esauste] + [Residui NORM (U, Th)]

- **Inquinamento Chimico e Reagenti Aggressivi:** la separazione delle terre rare richiede processi di estrazione con solvente e attacco acido sequenziale, con l'impiego massivo di acido solforico (H_2SO_4), acido cloridrico (HCl) e solventi organici fosforati. La gestione di queste soluzioni acquose altamente acide ed esauste mette a dura prova i sistemi di depurazione locali, minacciando la falda acquifera superficiale in caso di infiltrazioni.
- **Radioattività Naturale (Rifiuti NORM/TENORM):** i giacimenti di terre rare sono geologicamente associati a frazioni significative di elementi radiogeni quali Torio (^{232}Th) e Uranio (^{238}U). La loro concentrazione durante i processi chimici genera rifiuti classificati come Naturally Occurring Radioactive Material (NORM). Lo stoccaggio e il confinamento a lungo termine di queste scorie richiedono infrastrutture blindate e protocolli di radioprotezione estremamente stringenti, mai sperimentati su scala industriale in ambiente lagunare.
- **Impronta Idrica ed Energetica:** l'idrometallurgia è un processo idro-esigente ed energivoro. Il prelievo di ingenti volumi d'acqua e l'alto fabbisogno termico ed elettrico gravano sulle reti di approvvigionamento di un territorio già strutturalmente complesso, con possibili conflitti con gli usi civili e agricoli.

3. Fattori di Vulnerabilità del Sito ed Eventi Meteo-Climatici

La collocazione geografica di Porto Marghera introduce variabili di rischio legate alle dinamiche costiere e ai cambiamenti climatici:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Fattore di Rischio	Meccanismo d'Impatto	Conseguenza Ecologica
Inondazioni ed Eventi Estremi	Mareggiate eccezionali, picchi di "Acqua Alta" e storm surge che superino le barriere fisse (MOSE).	Dilavamento catastrofico dei depositi, trasporto di metalli e acidi in mare aperto e nella rete dei canali interni, con contaminazione diffusa.
Subsidenza ed Effetto Carico	Cedimento verticale del suolo dovuto al peso delle strutture industriali e al potenziale emungimento di acque sotterranee.	Alterazione della stabilità geotecnica dei bacini di contenimento e delle vasche di trattamento dei fanghi tossici, con rischio di collasso e sversamento.
Interazione con la Falda	Escursioni della falda freatica superficiale costiera, influenzata dalle maree.	Rischio di corrosione delle barriere impermeabili sotterranee e trasferimento orizzontale dei contaminanti verso aree residenziali e agricole.

Conclusione dell'Allegato G:

Alla luce della sopra riportata analisi, il Consiglio Nazionale del Popolo Veneto ritiene che qualsiasi progetto di Hub per terre rare a Porto Marghera configuri un rischio inaccettabile di danno grave, irreversibile e potenzialmente catastrofico all'ecosistema lagunare, alla salute pubblica, al patrimonio culturale UNESCO e all'economia turistica e ittica della regione. Giustifica pertanto l'opposizione assoluta e la richiesta di indennizzi forfettari alla popolazione, come stabilito all'art. 6-bis.

Fine del documento completo.

MODULO DI RICHIESTA INDEMNIZZO FORFETTARIO

(ai sensi dell'art. 6-bis della Legge N. 1/2026/19/5 del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto)

«Indennizzo di € 10.000 (diecimila euro) a favore di ogni cittadino del Popolo Veneto residente nel territorio storico della Regione Veneto al 19 maggio 2026, quale ristoro per danno ambientale, sanitario, partecipativo e intergenerazionale»

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Sezione A – Identità del richiedente

Campo	Dati
Cognome	_____
Nome	_____
Sesso	M / F / Altro
Data di nascita (gg/mm/aaaa)	_____
Luogo di nascita (Comune, Provincia)	_____
Codice fiscale	_____
Residenza (via, n., CAP, Comune, Provincia)	_____
Comune di residenza al 19 maggio 2026	_____
Telefono	_____
E-mail (per comunicazioni ufficiali)	_____

Sezione B – Dichiarazione di appartenenza al Popolo Veneto e di residenza

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci (ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 – fatto salvo il carattere non statutale del presente atto), **DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:**

1. Di essere **persona fisica residente** nel territorio storico della Regione Veneto (province di Venezia, Padova, Rovigo, Treviso, Belluno, Vicenza, Verona) alla data del **19 maggio 2026**, come attestato dalla carta d'identità o da altro documento ufficiale.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. Di riconoscersi come parte del **Popolo Veneto** ai sensi del Preambolo e dell'art. 1 della Legge N. 1/2026/19/5, condividendone i principi di autodeterminazione democratica, tutela ambientale, partecipazione popolare e opposizione civile a progetti ad alto impatto (Hub Terre Rare, ReArm Europe).
3. Di aderire formalmente alla Legge N. 1/2026/19/5 e di impegnarsi a sostenere le finalità della stessa, nei limiti delle libertà costituzionali e della non violenza.

Si (barrare la casella)

Luogo e data _____

Firma _____

Sezione C – Accettazione delle condizioni di erogazione

Il/La sottoscritto/a prende atto e accetta che:

1. L'indennizzo forfettario di **€ 10.000 (diecimila euro)** è subordinato alla effettiva disponibilità delle somme accantonate nel **Fondo Civico per la Tutela della Laguna e della Salute Pubblica** (art. 6 della Legge), alimentato da:
 - risarcimenti, sanzioni e transazioni ottenuti da soggetti responsabili dell'inquinamento storico (pubblici e privati);
 - eventuali condanne dell'Unione Europea ai sensi del Titolo VII della Legge (responsabilità extracontrattuale);
 - donazioni volontarie e contributi etici.
2. Il pagamento **non è garantito né dallo Stato italiano, né dall'Unione Europea, né da alcuna autorità pubblica ufficiale**. Esso costituisce un impegno morale e politico del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto, che agisce nell'ambito delle libertà associative e di manifestazione del pensiero (artt. 18 e 21 Cost.).
3. L'indennizzo ha natura **forfettaria** e non preclude:
 - eventuali ulteriori risarcimenti individuali per specifici danni alla salute o al patrimonio;
 - azioni legali contro i soggetti responsabili (inclusa l'Unione Europea), né dinanzi ai giudici nazionali né dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
4. Le modalità di erogazione (tempi, priorità, rateizzazione, mezzo di pagamento) saranno definite dal **Comitato Esecutivo** entro sei mesi dall'entrata in vigore della Legge (19 maggio 2026) e comunicate al richiedente tramite i canali ufficiali (sito web, e-mail, assemblee territoriali).
5. Il richiedente si impegna a:
 - fornire, su richiesta, copia di un documento di identità valido e un certificato di residenza storico (o autocertificazione sostitutiva);
 - comunicare tempestivamente eventuali variazioni di residenza o recapiti;
 - non utilizzare il presente modulo per finalità fraudolente o speculative.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Accetto (barrare la casella)

Luogo e data _____

Firma _____

Sezione D – Opzione per l’azione risarcitoria europea (opzionale)

Ai sensi del **Titolo VII della Legge** (Responsabilità dell’Unione Europea), il sottoscritto dichiara di voler:

Aderire all’azione collettiva promossa dal Consiglio Nazionale del Popolo Veneto dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione, da parte dell’UE, dei diritti fondamentali (partecipazione democratica, ambiente, salute, pace) in relazione all’Hub delle Terre Rare e al programma “ReArm Europe”.

Non aderire all’azione collettiva, riservandosi eventuali iniziative individuali.

(L’adesione all’azione collettiva non influisce sul diritto all’indennizzo forfettario di cui alla presente domanda, né viceversa.)

Luogo e data _____

Firma _____

Sezione E – Consenso al trattamento dei dati personali (GDPR)

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003, il/la sottoscritto/a **acconsente** al trattamento dei propri dati personali da parte del **Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto** (titolare del trattamento), esclusivamente per le finalità di:

- gestione della richiesta di indennizzo;
- comunicazioni relative all’erogazione;
- monitoraggio civico e statistico interno;
- eventuale promozione di azioni collettive risarcitorie (nazionali o europee).

I dati non saranno ceduti a terzi, salvo obblighi di legge o richieste dell’autorità giudiziaria. Il richiedente ha diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione scrivendo all’indirizzo e-mail dedicato: indennizzi@consigionazionalepopoloveneto.org (esempio).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Acconsento

Luogo e data _____

Firma _____

Sezione F – Disclaimer e clausola di salvaguardia (da leggere e sottoscrivere)

Il presente modulo è redatto ai sensi della **Legge N. 1/2026/19/5 del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto**, atto di autotutela civica e politica **non riconosciuto dall'ordinamento giuridico statale** né dalle istituzioni europee. La richiesta di indennizzo **non costituisce titolo esecutivo** nei confronti dello Stato italiano, dell'Unione Europea, delle loro articolazioni o di terzi.

Il Consiglio Nazionale del Popolo Veneto opera nell'ambito delle libertà associative e di manifestazione del pensiero garantite dalla Costituzione italiana (artt. 2, 18, 21). Nessun pagamento è dovuto al momento della presentazione della domanda. L'erogazione avverrà esclusivamente a seguito di effettiva capienza del Fondo Civico.

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso il presente disclaimer e solleva il Consiglio Nazionale e i suoi aderenti da qualsiasi responsabilità per mancato o ritardato pagamento dovuto a insufficienza del Fondo.

Letto, compreso e accettato

Luogo e data _____

Firma _____

Istruzioni per l'invio

1. Compilare tutte le sezioni in stampatello leggibile o digitalmente (PDF).
2. Allegare **copia fronte/retro di un documento di identità valido** (carta d'identità, patente, passaporto).
3. Inviare il modulo firmato a uno dei seguenti recapiti ufficiali del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto:
 - **E-mail** (scansione PDF): cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org
 - **Posta ordinaria** (raccomandata o busta semplice): all'indirizzo che sarà pubblicato sul sito ufficiale.
4. È possibile consegnare il modulo anche durante le **assemblee territoriali** del Consiglio Nazionale, previa esibizione del documento di identità.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Il Comitato Esecutivo accuserà ricevuta entro **30 giorni** dalla ricezione e comunicherà l'esito dell'istruttoria. Per qualsiasi informazione: scrivere all'indirizzo sopra indicato.

Modello predisposto dal Consiglio Nazionale del Popolo Veneto – Revisione del 19 maggio 2026 (in conformità al Titolo VII della Legge).

Registrato File

Marghera terre rare

15/06/2026 10:17:57

0.01 ZECCHINO

Nascondi Dettagli

FROM:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

TO:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

Message:

Marghera terre rare, SHA256:

478e0e63c6e0816c6baadfec3f5879654bed8eace00783f11718ae78701a30ef

TX: [Guardala con l'explorer](#)

Fee:0.05 ZECCHINO

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org